



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 26/15
Lussemburgo, 27 febbraio 2015

Sentenza nella causa T-188/12
Patrick Breyer / Commissione

La Commissione non può rifiutare in modo automatico l'accesso alle memorie degli Stati membri nell'ambito di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia con la motivazione che si tratta di documenti giurisdizionali

La decisione sulla domanda d'accesso deve essere adottata sulla base del regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione

Secondo i Trattati dell'Unione, ogni cittadino dell'Unione¹ ha, in via di principio, il diritto di accesso ai documenti² delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea³ è soggetta all'obbligo corrispondente di consentire l'accesso soltanto quando esercita funzioni amministrative; ne deriva che l'attività giurisdizionale in quanto tale è esclusa dall'ambito di applicazione del diritto d'accesso. Il regolamento n. 1049/2001⁴ disciplina in modo dettagliato l'accesso ai documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. In particolare, esso prevede un'eccezione secondo cui dette istituzioni devono negare l'accesso a un documento qualora la sua divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali, a meno che un interesse pubblico prevalente ne giustifichi la divulgazione. Per quanto riguarda i documenti provenienti da uno Stato membro, il regolamento dispone che tale Stato possa chiedere all'istituzione di non comunicarlo a terzi senza il suo previo accordo.

Nel marzo 2011, il sig. Patrick Breyer ha chiesto alla Commissione di concedergli l'accesso, fra l'altro, alle **memorie che l'Austria aveva depositato presso la Corte di giustizia nell'ambito di un procedimento per inadempimento** avviato dalla Commissione contro detto Stato membro in ragione della mancata trasposizione della direttiva sulla conservazione dei dati⁵. Tale procedimento giurisdizionale si era concluso con una sentenza della Corte del 29 luglio 2010⁶. La Commissione ha negato l'accesso a tali memorie, di cui essa detiene copia, con la motivazione che esse non ricadrebbero nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001. Il sig. Breyer ha quindi adito il Tribunale dell'Unione europea per chiedere l'annullamento della decisione di diniego⁷.

Con l'odierna sentenza, **il Tribunale annulla la decisione di diniego della Commissione.**

Secondo il Tribunale, **le memorie controverse sono documenti della Corte che sarebbero, in quanto tali, esclusi dall'ambito di applicazione del diritto d'accesso e, pertanto, da quello del regolamento n. 1049/2001.**

¹ Così come ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sua sede sociale in uno Stato membro (articolo 15, paragrafo 3, primo comma, TFUE).

² A prescindere dal loro supporto.

³ Così come la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti. L'istituzione «Corte di giustizia dell'Unione europea» include tre organi: la Corte di giustizia, il Tribunale ed il Tribunale della funzione pubblica.

⁴ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

⁵ Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).

⁶ Sentenza della Corte del 29 luglio 2010, Commissione/Austria (C-189/09).

⁷ La Finlandia e la Svezia hanno partecipato al presente procedimento a sostegno del sig. Breyer.

Infatti, occorre distinguere, da un lato, l'attività giurisdizionale della Corte di giustizia esclusa, in forza dei Trattati, dal diritto di accesso ai documenti e, dall'altro, le memorie redatte ai fini di un procedimento dinanzi alla Corte. Queste ultime, benché partecipino dell'attività giurisdizionale della Corte, non per questo rientrano nell'esclusione prevista dai Trattati e, al contrario, sono soggette al diritto di accesso.

In tal senso, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che le memorie redatte e depositate dalla Commissione presso i giudici dell'Unione rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001. Di conseguenza, è sulla base di tale regolamento, ed in particolare sulla base dell'eccezione da esso specificamente prevista per tutelare le procedure giurisdizionali⁸, che occorre decidere se l'accesso a una simile memoria possa essere accordato o meno.

Secondo il Tribunale, non vi è alcuna ragione di effettuare una distinzione, ai fini della loro inclusione nell'ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti, tra le memorie promananti dalla Commissione e quelle promananti da uno Stato membro. Il Tribunale ricorda altresì che, quando ha adottato il regolamento n. 1049/2001, il legislatore dell'Unione ha abolito la «regola dell'autore» in virtù della quale, laddove un documento detenuto da un'istituzione avesse per autore un terzo, la domanda di accesso al documento doveva essere indirizzata direttamente a quest'ultimo.

Il Tribunale ne trae la conclusione che le memorie rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001. Resta peraltro impregiudicata l'applicazione, all'occorrenza, di una delle eccezioni previste dal regolamento (in particolare quella relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali) e la possibilità per lo Stato membro di chiedere all'istituzione di non comunicare a terzi le sue memorie⁹.

Il Tribunale sottolinea che la sua sentenza non definisce la questione, diversa, se atti formati dal giudice stesso (quali i verbali d'udienza) e trasmessi ad un'istituzione nell'ambito di un procedimento giurisdizionale rientrino anch'essi nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001.

Inoltre, il Tribunale ricorda che, come risulta dalla giurisprudenza, nessuna norma o disposizione autorizza o impedisce alle parti in un procedimento di rendere note le proprie memorie a terzi e che, salvo in casi eccezionali in cui la divulgazione di un documento potrebbe compromettere la buona amministrazione della giustizia, vige il principio per cui le parti sono libere di divulgare le proprie memorie.

Di contro, il Tribunale constata che il sig. Breyer ha commesso un abuso di diritto quando, in pendenza del presente procedimento, ha pubblicato in Internet taluni documenti, quali il controricorso della Commissione e una lettera di quest'ultima che gli chiedeva di rimuovere tale atto dal suo sito Internet. Infatti, quando ha effettuato tale pubblicazione, il sig. Breyer ha fatto uso del suo diritto di accesso agli atti della Commissione per finalità diverse dalla sola difesa delle proprie ragioni nell'ambito di tale causa e, in tal modo, ha violato il diritto della Commissione di difendere la propria posizione senza alcun condizionamento esterno. Ciò vale tanto più che tale pubblicazione è stata accompagnata da una possibilità per gli internauti di pubblicare commenti, alcuni dei quali sono stati critici nei confronti della Commissione.

Siffatto abuso di diritto induce il Tribunale a condannare il sig. Breyer a sopportare la metà delle spese da lui sostenute, malgrado l'accoglimento del ricorso.

⁸ Riguardo a tale eccezione, la Corte ha già riconosciuto che, fino a quando un procedimento giurisdizionale è pendente, sussiste una presunzione generale secondo cui la divulgazione delle memorie depositate da un'istituzione nell'ambito di un siffatto procedimento arreca pregiudizio alla tutela di quest'ultimo.

⁹ Con riferimento a quest'ultima possibilità, il Tribunale ricorda che non si tratta di un diritto di veto generale e incondizionato che consentirebbe allo Stato membro di opporsi in modo discrezionale alla divulgazione di documenti da esso promananti e detenuti da un'istituzione. Tale possibilità permette, piuttosto, allo Stato membro interessato di partecipare alla decisione di accordare l'accesso al documento considerato, anche quando si tratti di memorie redatte ai fini di un procedimento giurisdizionale.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582